Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 18 dicembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 314 DEL 18 DICEMBRE 1967:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 1967, situazione del Bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(13141)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1967, n. **1185.**
Norme sui passaporti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.

Art. 2.

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.

Art. 3.

Non possono ottenere il passaporto:

a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;

b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica;

c) coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l'emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell'autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata;

d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;

e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

f) coloro che, trovandosi in Italia, siano obbligati al servizio militare di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari previsti dalle vigenti disposizioni legislative, quando il Ministro per la difesa o l'autorità da lui delegata non assenta al rilascio del passaporto;

g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 20° anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.

Art. 4.

I provvedimenti di volontaria giurisdizione previsti dal precedente articolo sono emessi, nei confronti dei cittadini residenti all'estero, dal capo dell'ufficio consolare di prima categoria nella cui giurisdizione territoriale risiedono, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 5.

Il passaporto è rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega:

a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero;

b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari.

Art. 6.

Le domande relative ai passaporti vengono presentate:

a) in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune, o anche, in casi eccezionali, agli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;

b) all'estero: alle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.

Art. 7.

L'autorità competente a provvedere sulle domande è quella preposta all'ufficio o alla rappresentanza all'estero nella cui circoscrizione risiede il richiedente. In casi particolari l'autorità di residenza può delegare a provvedere l'autorità competente per domicilio o per dimora.

Art. 8.

La domanda di passaporto presentata ad un ufficio ammesso a riceverla ma non competente al rilascio è trasmessa, insieme ad eventuali accertamenti istruttori, all'ufficio competente non oltre cinque giorni dalla presentazione.

L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento dell'istruttoria, o rigetta la istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.

Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, è prorogato di altri quindici giorni.

Il passaporto è consegnato al richiedente tramite l'ufficio cui la domanda è stata presentata o anche direttamente dall'ufficio competente per il rilascio.

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri può con proprio decreto adottare particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori.

Il Ministro per gli affari esteri, in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale:

a) per cause inerenti alla sicurezza internazionale dello Stato;

b) per cause inerenti alla sicurezza interna dello Stato, sentito il Ministro per l'interno;

c) quando la vita, la libertà, gli interessi economici o la salute dei cittadini possano correre grave pericolo in determinati paesi.

L'espatrio dei cittadini aventi obblighi militari può in circostanze eccezionali essere temporaneamente sospeso secondo quanto previsto dalle norme sulla leva e il reclutamento delle forze armate.

Art. 10.

Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5 è ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto previsto dall'articolo 8. Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato.

Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale.

Il termine di 30 giorni è prorogato fino a 45 giorni quando la sede dell'autorità competente al rilascio del passaporto si trovi in un Paese extraeuropeo.

Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera *a*), per i motivi ostativi enunciati nell'articolo 3 e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall'articolo 12, l'interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, negli stessi termini di cui ai precedenti commi.

Art. 11.

Sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi in materia di passaporti ha giurisdizione esclusiva il Consiglio di Stato, che decide pronunciandosi anche in merito.

La decisione del Consiglio di Stato deve essere eseguita dall'amministrazione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Art. 12.

Il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego.

Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato.

Il passaporto può essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attività immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute.

Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.

Art. 13.

Chi smarrisce il passaporto deve farne circostanziata denuncia ad una delle autorità indicate all'articolo 5: egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato entro i termini di cui all'articolo 8.

PASSAPORTI ORDINARI

Art. 14.

Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate nella presente legge.

Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera *a*):

1) i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui uso è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione — rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'articolo 3, lettera *a*) — il nome della persona, dell'ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati.

La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto;

2) i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto.

Art. 15.

Il passaporto ordinario:

a) indica nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare;

b) descrive le caratteristiche somatiche del titolare e ne contiene la fotografia, firmata ed autenticata.

Art. 16.

All'atto della presentazione della domanda, l'interessato deve comprovare nei modi di legge la sua identità, il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia. Deve inoltre dichiarare per iscritto se sia o meno sottoposto a procedimento penale.

Alla domanda devono essere uniti i nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge, nonchè due fotografie di cui una autenticata.

Art. 17.

Il passaporto ordinario è valido per cinque anni. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato.

Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio.

La validità del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva non può superare il periodo di un anno.

Il passaporto ordinario può essere rinnovato, anche prima della scadenza ed entro i sei mesi successivi, per un periodo non superiore a quello massimo previsto dalla legge. All'atto del rinnovo devono essere comprovati il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia e devono essere prodotti il nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge.

Decorsi dieci anni dalla data del rilascio il passaporto non è più rinnovabile.

Art. 18.

Per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario in Italia o all'estero è dovuta la tassa di lire 1.000 per anno o frazione di anno di validità oltre al rimborso del costo del libretto.

Il costo del libretto è determinato dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero del tesoro.

Per i minori iscritti sui passaporti dei genitori o di altre persone che li accompagnino non è dovuta alcuna tassa.

All'estero la tassa è riscossa in moneta locale, secondo le norme degli ordinamenti consolari, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.

Art. 19.

Nessuna tassa è dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:

a) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;

b) dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;

c) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;

d) dagli indigenti.

Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie è gratuito.

Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

PASSAPORTI SPECIALI

Art. 20.

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed è di durata non superiore a quattro mesi.

Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera *a*).

Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.

Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario.

Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.

La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo.

Per ogni componente il gruppo — esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci — è dovuta una tassa di lire trecento.

Art. 21.

Possono essere rilasciati e rinnovati passaporti speciali, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

Art. 22.

A chi risieda o dimori nella fascia di frontiera possono essere rilasciate o rinnovate carte di frontiera, tessere di turismo alpino e consimili documenti equipollenti al passaporto, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

PASSAPORTI DIPLOMATICI E DI SERVIZIO

Art. 23.

Il Ministro per gli affari esteri può stabilire che siano rilasciati passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 24.

Chiunque esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa ai sensi della presente legge, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

La pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto era stata negato o ritirato.

La pena è dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere *c*), *d*), *e*), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva.

Art. 25.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, richiedendo un passaporto individuale o collettivo, rende affermazioni non veritiere, è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

I passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla loro scadenza.

Art. 27.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernente la circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 28.

Fino a quando non verranno istituiti i tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione, la competenza a decidere sui ricorsi previsti dal quarto comma dell'articolo 10 è attribuita al tribunale del capoluogo di provincia dove ha sede l'autorità che ha denegato il rilascio del passaporto.

Il tribunale decide in camera di consiglio, sentito, ove richiesto, l'interessato e senza necessità di ministero di procuratore o di avvocato.

La decisione del tribunale è inappellabile.

Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell'articolo 5, lettera *b*), il ricorso, in via alternativa, di cui al quarto comma dell'articolo 10 è deferito, con le stesse modalità, alla competenza del tribunale del capoluogo della provincia dell'ultima residenza dell'interessato nel territorio della Repubblica.

Il tribunale adito decide entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — REALE — PRETI — COLOMBO — TREMELLONI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1967, n. **1186**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in Verona.

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 1° maggio 1966, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima e la seconda in data 20 settembre 1966 e la terza del 12 maggio 1967, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Angeli Custodi, in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. **1187**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Ulderico V. e C., con quella di Santa Maria, nel comune di Ovaro (Udine).

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 aprile 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Ulderico V. e C., in frazione Ovasta del comune di Ovaro, con quella di Santa Maria, in frazione Gorto dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 32. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n. **1188**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Maria della Neve con quella di S. Giuliana, nel comune di Tizzano Val Parma (Parma).

N. 1188. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico della diocesi di Parma in data 1° maggio 1967, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Maria della Neve, in frazione Rusino del comune di Tizzano Val di Parma (Parma), con quella di S. Giuliana, in frazione Moragnano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1967, n. **1189**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Michele con quella di S. Lorenzo, nel comune di Neviano Arduini (Parma).

N. 1189. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico della diocesi di Parma in data 1° maggio 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Michele, in frazione Mediano del comune di Neviano Arduini (Parma), con quella di S. Lorenzo, in frazione Lodrignano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 216, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del sommergibile « Vortice ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il

27 aprile 1950, registro Difesa-Marina n. 6, foglio n. 84, con il quale l'unità venne iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato dal 1° gennaio 1950 con la classifica di « Pontone di carica V. 1 »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1952, con il quale l'unità veniva classificata sommergibile Vortice dal 1° novembre 1952;

Considerato lo stato attuale dell'unità, e tenuto conto che non è conveniente per motivi d'ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3598 del 16 giugno 1967 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il sommergibile « Vortice », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° agosto 1967.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1967
Registro n. 120 Difesa, foglio n. 221

(12449)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1967.

Nomina di un componente effettivo della sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 dello stesso mese, registro n. 2 Presidenza, foglio numero 310, con il quale è stata costituita la sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Piemonte;

Preso atto che, in virtù del cennato decreto, è stato nominato, tra i membri effettivi del collegio, il dottor Carlo Ronza;

Considerato che in data 1° luglio 1967 il componente predetto ha maturato il limite massimo di età (65 anni), previsto dall'art. 2/sub. 83 della suindicata legge per la partecipazione ai lavori del collegio;

Visto il verbale delle operazioni elettorali, svoltesi il 6 agosto 1967, per la designazione della persona da nominare membro effettivo del cennato collegio, in sostituzione del dott. Ronza;

Considerato che, a seguito di tali operazioni elettorali, è risultato designato il dott. Bruno Segre e che lo stesso è in possesso dei prescritti requisiti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per il periodo di durata del collegio — quale risulta indicato dal decreto citato nelle premesse — il dottor Bruno Segre è chiamato a far parte, come membro effettivo, della sezione del tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale del Piemonte.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1967
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 297

(12978)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1964 — concernente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — dal quale risulta che l'avv. Enrico Marchesano è stato chiamato a far parte del Consiglio stesso come rappresentante della Associazione nazionale delle imprese assicuratrici;

Considerato che il predetto è recentemente deceduto;

Visto il fonogramma n. 10954 in data 16 ottobre 1967, con il quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato — nel quadro della procedura indicata dai commi II e VI dell'art. 3 della cennata legge n. 33 — ha comunicato che, in sostituzione dell'avv. Enrico Marchesano, l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici ha designato, in rappresentanza del settore interessato, il prof. avv. Giuseppe Fanelli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio;

Decreta:

Il prof. avv. Giuseppe Fanelli è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in rappresentanza del settore imprenditoriale assicurativo, su designazione dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1967

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1967
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 352

(12977)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 1967.

Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1967, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello statuto speciale della regione stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il presidente della giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1967, ai sensi dell'art. 60 dello statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della regione stessa:

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

85 % dell'imposta di registro.

Sono, altresì, attribuite alla detta regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi, comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto; la percentuale del 47 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo e la percentuale del 26 % dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

Art. 2.

Ai fini della devoluzione alla regione della percentuale del 26 % dell'I.G.E. di cui al precedente articolo, si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma dagli obbligati residenti nelle provincie di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per le finanze 12 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1962, registro n. 20, foglio n. 172.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale di Trento e di Bolzano e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma.

Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11,50 %, del 2 % e dell'1,60 % devolute a favore dei comuni e delle provincie ai sensi rispettivamente degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, sostituiti rispettivamente dagli articoli 7 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, nonchè delle quote devolute ai comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del precedente articolo l'Intendenza di finanza di Roma comunicherà alle Intendenze di finanza di Trento e di Bolzano l'ammontare dei suddetti versamenti effettuati dal 1° ufficio I.G.E. di Roma.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1967

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1967
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 397

(12995)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Costituzione del comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto comitato in Brindisi ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Brindisi;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Brindisi presso l'ufficio provinciale

del lavoro e della massima occupazione, il comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Brindisi con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto comitato è così composto:

Presidente:

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brindisi;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Piliego Cosimo, Marzio Vincenzo, Mordini Ettore, Russo Cosimo;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: dott. Maggi Mario, dott. Semeraro Giacomo, rag. Desiato Alfonso;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: Caiulo Francesco;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: dott. Carlomagno Antonio;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Amorella Italo;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Stano Alberto;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie: dott. Ambrosiano Franco;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dott. Tombesi Antonio;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: ing. De Marzo Giuseppe;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: rag. Nigro Francesco;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: cav. Peschiulli Antonio;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Malvarosa Enrico;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Amante Antonio;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: dott. Scuteri Vincenzo;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Martinelli Mario;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: Scanferlato Giovanni;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Lofino Giuseppe.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro: Bosco

(12741)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 175 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 11 presso Desenzano del Garda-Castiglione delle Stiviere, della lunghezza di km. 9+366;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada suddetta è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 567 « del Benaco », della lunghezza di km. 9+366.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: Mancini

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 395

(12584)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Liver-Protex » della ditta Morgan, con sede in Torino. (Decreto di revoca n. 4082/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 luglio 1961 con il quale è stata registrata al n. 14.553/A la categoria sciroppo — flacone da gr. 100 — della specialità medicinale denominata « Liver-Protex », a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino, corso Trapani n. 7, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio a Catania e a Torino, il predetto ha avuto esito non favorevole, in quanto il contenuto di un campione è risultato torbido e di un altro opalescente.

In entrambi i campioni il contenuto di vitamina B 1 estere monofosforico è risultato di circa il 40 % inferiore al dichiarato, quello di vitamina B 2 inferiore del 15 % e quello di vitamimna PP inferiore del 10 %, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria sciroppo (flacone gr. 100) della specialità medicinale denominata « Liver-Protex », registrata al n. 14.553/A in data 21 luglio 1961, a nome della ditta Morgan - Laboratori scientifici italo-americani, con sede in Torino.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(12523)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada nelle province di Modena e Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 269 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 12 a Maranello-Selignano Nuovo-Vignola-Bazzano-innesto strada statale n. 64 a Casalecchio di Reno », della lunghezza di chilometri 42+500;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 12 a Maranello-Selignano Nuovo-Vignola-Bazzano-innesto strada statale n. 64 a Casalecchio di Reno », della lunghezza di km. 42+500, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 569 « di Vignola ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 400

(12586)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 207 di detto piano è prevista la strada « di Salesei »: innesto strada statale n. 48 a Salesei-Digonera-innesto strada statale n. 205 a Caprile, della lunghezza di km. 9+000 (in provincia di Belluno);

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « di Salesei »: innesto strada statale n. 48 a Salesei-Digonera-innesto strada statale n. 205 a Caprile, della lunghezza di km. 9+000 (in provincia di Belluno), è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 563 « di Salesei ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1967
Registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 398

(12510)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, relativo all'integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica;

Vista la nota n. 343/8-4/A del 7 novembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche designa, quale rappresentante degli enti provinciali per il turismo delle Marche, il rag. Francesco Renzi, a componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione dell'avv. Mario Campagnoli, cessato dalla carica;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica delle Marche l'avv. Mario Campagnoli con il rag. Francesco Renzi;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Francesco Renzi è chiamato a far parte, quale rappresentante degli enti provinciali del turismo, del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione dell'avv. Mario Campagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(12654)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto;

Vista la nota n. 1058 del 7 novembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto comunica che il vice prefetto dott. Gerardo Ranieri è stato nominato commissario prefettizio del comune di Belluno in sostituzione del gr. uff. Annibale De Mas;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica del Veneto il gr. uff. Annibale De Mas, con il dott. Gerardo Ranieri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Gerardo Ranieri è chiamato a far parte, quale commissario prefettizio del comune di Belluno del comitato regionale per la programmazione economica del Veneto, in sostituzione del gr. uff. Annibale De Mas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(12653)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 lugilo 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 4 maggio 1967, relativo alla sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 684/67 del 3 novembre 1967, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il prof. Giuseppe Colasanto è stato eletto sindaco del comune di Andria, in sostituzione dell'avv. Francesco Fuzio, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia l'avv. Francesco Fuzio, con il prof. Giuseppe Colasanto;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Giuseppe Colasanto è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Andria, del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione dell'avv. Francesco Fuzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(12652)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1967.

Approvazione di nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 4 marzo 1965.

Roma, addì 11 novembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12506)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1967.

Sostituzione di membri del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici licenziati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 marzo 1956, n. 296, concernente finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1956, concernente la composizione del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati, previsto dall'art. 9 della legge sopra citata;

Considerato che il prof. dott. Danilo Guerrieri è stato nominato direttore generale del collocamento della manodopera in sostituzione del dott. Angelo Altarelli, nominato consigliere della Corte dei conti;

Considerato che la Federazione italiana metalmeccanici ha designato come rappresentante dei lavoratori in seno al comitato il sig. Antonino Pagani in sostituzione del sig. Franco Volontè;

Ritenuto di procedere alla sostituzione in seno al comitato suddetto del dott. Angelo Altarelli, con il prof. Danilo Guerrieri e del sig. Franco Volontè con il sig. Antonino Pagani;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori siderurgici licenziati, di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, il prof. Danilo Guerrieri, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il sig. Antonino Pagani, in rappresentanza dei lavoratori, rispettivamente in sostituzione del dott. Angelo Altarelli e del sig. Franco Volontè.

Art. 2.

Il comitato sarà presieduto dal prof. Danilo Guerrieri, direttore generale del collocamento della manodopera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1967

(12703) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Agrigento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Viste le deliberazioni n. 455 del 19 dicembre 1963 e n. 355 del 28 dicembre 1964, con le quali l'amministrazione provinciale di Agrigento ha approvato il 2° e 3° piano di provincializzazione, comprensivi di n. 14 strade;

Visto il voto n. 1079 del 25 luglio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto le strade in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della già citata legge n. 126;

Considerato che n. 2 delle anzidette n. 14 strade sono interprovinciali e che occorre, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126, acquisire il parere dell'altra amministrazione provinciale interessata (Caltanissetta), già sentita al riguardo;

Ritenuto, pertanto, che le rimanenti n. 12 strade, che si riportano in prosieguo, possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 10 della più volte menzionata legge n. 126:

1) dalla strada provinciale Nero-Campobello di Licata (Gagliardetto) alla strada statale n. 123 in contrada Durrà, di km. 17+000;

2) dalla strada statale n. 115 nei pressi di Sciacca-Rizzuto-Sant'Anna-Villafranca, di km. 25+180;

3) dalla strada statale n. 115 (progressiva chilometri 92+000) alla strada provinciale Menfi-Partanna, di km. 6+000;

4) dalla strada statale n. 115 (progressiva chilometri 107+000) alla stazione di Maragani, di km. 10+800;

5) dalla strada statale n. 115 (progressiva chilometri 105+000) alla strada provinciale « Porto-Palo », di km. 8+500;

6) Grotte-Comitini, di km. 5+000;

7) Ponte Platani-Ficuzza-fattoria Montoni Vecchio-Perciata verso borgo Regalmici (confine provincia di Palermo), di circa km. 12+000;

8) bivio Sparacia-Montoni Nuovo alla strada « Ponte Platani-Ficuzza-Perciata-verso borgo Regalmici », di km. 7+200;

9) Sciacca-Monte Kronio, di km. 6+700;

10) strada statale n. 115 (progressiva km. 211+000)-Marina di Palma, di km. 5+000;

11) strada statale n. 115 (progressiva km. 166+000 circa)-Siculiana Marina, di km. 1+000;

12) strada statale n. 115 (progressiva km. 149+000 circa)-borgo Bonsignore, di km. 5+000;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le n. 12 strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1967

(12794) *Il Ministro*: Mancini

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1967.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 2143/14 - 1ª Div. Gab. del 3 novembre 1967, con la quale la prefettura di Ascoli Piceno comunica che l'avv. Alfredo Scipioni si è dimesso dalla carica di sindaco di S. Benedetto del Tronto, e che in sua sostituzione è stato eletto il dott. Flavio Panfili;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica delle Marche l'avv. Alfredo Scipioni con il dott. Flavio Panfili;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Flavio Panfili è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di S. Benedetto del Tronto, del comitato regionale per la programmazione economica delle Marche in sostituzione dell'avv. Alfredo Scipioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1967

(12655) *Il Ministro*: Pieraccini

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1967.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo per le fiere di Bologna e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1966, riguardante la nomina del consiglio generale per gli esercizi finanziari 1966, 1967 e 1968;

Vista la lettera 23 ottobre c.a. n. 60643, con la quale il comune di Bologna ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio generale, l'avvocato Elio Zani, in sostituzione dell'avv. Pietro Crocioni, dimissionario.

Decreta:

L'avv. Elio Zani è nominato membro del consiglio generale dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, in rappresentanza del comune di Bologna, in sostituzione dell'avv. Pietro Crocioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12688)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che l'amministrazione provinciale di Cosenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Messinette di Fuscaldo »;

Considerato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 21 novembre 1967, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada stessa della lunghezza complessiva di km. 2+000 può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada « Messinette di Fuscaldo » di km. 2+000 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Ministro: MANCINI

(12844)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1967.

Nomina del presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con decreto ministeriale del 12 febbraio 1951, modificato con decreti ministeriali del 18 settembre 1959 e del 9 maggio 1961;

Visto il decreto ministeriale del 16 novembre 1963, con il quale il comm. Carlo Pini venne nominato presidente della predetta cassa;

Considerato che il menzionato nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Dino Lugetti è nominato presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(13041)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1967.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare all'imposta complementare progressiva per l'anno 1968, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per 2 gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per 3

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1967
Registro n. 45 Finanze, foglio n. 68

(13092)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 1° ottobre 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto Julian Caride, console generale di Argentina a Milano.

(12452)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa fra rivenditori di giornali e riviste, con sede in Parma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1967 ai sensi dell'art. 2545 codice civile il sig. Francesco Parisi è nominato liquidatore della società cooperativa fra rivenditori di giornali e riviste, con sede in Parma costituita in data 18 dicembre 1945, in sostituzione del sig. Giuseppe Assandri.

(12695)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Caseificio sociale casa Marcantonio », con sede in Miano di Medesano (Parma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1967, ai sensi dell'art. 2545 codice civile il sig. Francesco Parisi è nominato liquidatore della società cooperativa « Caseificio sociale casa Marcantonio », con sede in Miano di Medesano (Parma) costituita in data 17 marzo 1947 in sostituzione del sig. Corrado Chiappini.

(12696)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « Latteria cooperativa di Bosco di Sant'Ilario », con sede in Sant'Ilario di Baganza, comune di Felino (Parma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1967 ai sensi dell'art. 2545 codice civile il sig. Francesco Parisi è nominato liquidatore della società cooperativa « Latteria cooperativa di Bosco di Sant'Ilario », con sede in Sant'Ilario di Baganza comune di Felino (Parma), costituita in data 30 gennaio 1949, in sostituzione del sig. Domenico Consigli.

(12697)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre successivo, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 181, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 3 settembre 1964 dal sig. Pavan Marcello avverso la determinazione della Direzione provinciale del tesoro di Varese, con la quale è stato elevato nei suoi confronti un addebito di L. 959.341 per somme riscosse e non dovute nel periodo dal 17 luglio 1953 al 12 marzo 1964, poi rideterminato in L. 572.543.

(12715)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1967, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 400, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario presentato dal sig. Tonielli Amelio avverso la delibera del comitato centrale dell'INCIS riguardante l'assegnazione al sig. Matrisciano Spartaco dell'alloggio sito in Roma, via R. R. Garibaldi 44, scala *D*, interno 10.

(12716)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Arzachena (Sassari).

Con decreto 18 ottobre 1967, del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Arzachena (Sassari) con i mappali 13/*a* e 13/*b* del foglio di mappa 10, della superficie di mq. 755.

(12419)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto magistrale statale « Margherita di Savoia » di Ravenna, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Ravenna numero 834/1/14 del 29 maggio 1967, il preside dell'istituto magistrale statale di Ravenna, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal sig. Carlo Della Salandra la somma di L. 1.000.000 « libri e mobili nell'interesse della cassa scolastica ».

(12517)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « G. C. Tacito », di Terni, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Terni n. 21/2/5817 del 26 luglio 1967, il preside del liceo ginnasio statale « G. C. Tacito » di Terni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dai coniugi Francesco ed Anna Lombardi la somma di L. 3.274.505 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Giuseppe Lombardi ».

(12518)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo scientifico statale « Galileo Galilei » di Terni, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Terni n. 24245 del 9 agosto 1967, il preside del liceo scientifico « Galileo Galilei » di Terni, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 2.350.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Preside Ing. Prof. Nicola Panetta ».

(12519)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « F. Crispi » di Ragusa, ad accettare una donazione

Con decreto n. 4423/1.14.1 Div. I del 2 agosto 1967, il prefetto della provincia di Ragusa, ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « F. Crispi » di Ragusa, ad accettare la donazione della somma di L. 300.000, in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi a « Coniugi Giuseppe e Sebastiana Sciacca ».

(12712)

Autorizzazione all'istituto « Maestre pie Venerini », di Roma, ad acquistare un immobile sito in Ancona

Con decreto del prefetto di Roma, in data 18 ottobre 1967, l'Istituto « Maestre pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare un'area di terreno di mq. 2040 sita in località Pietralacroce di Ancona, del periziato valore di lire 2.448.000 (duemilioniquattrocentoquarantottomila).

(12702)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Vittorio Marengo, nato a Fossano (Cuneo) il 1° giugno 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Torino il 23 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

Il dott. Arnaldo De Bernardis, nato a Velletri (Roma) il 16 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in economia e commercio, rilasciatogli dall'Università di Roma il 20 febbraio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(12700)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Orsolina Salvatore, nata a Castelfranco Veneto (Treviso) il 9 novembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia, conseguito presso l'Università di Bologna il 27 febbraio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

Il dott. Sabino Roselli, nato a Rieti il 23 giugno 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 26 giugno 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa Adriana Russo, nata a Napoli il 21 ottobre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale, conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 25 febbraio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario orientale di Napoli.

(12699)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1967, registro n. 41, foglio n. 171 è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 12 luglio 1966, dall'applicato del registro Ranalli Gino, avverso il provvedimento ministeriale 1° luglio 1966, n. 110466, con il quale non veniva accolta, per intempestività, la domanda del predetto impiegato intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità « artrosi articolare al 1° e 3° dito della mano sinistra e 1° dito della mano destra ».

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1967, registro n. 41, foglio n. 144, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 11 luglio 1966 dal signor Massa Giovanni, gia archivista delle conservatorie dei registri immobiliari, avverso il decreto ministeriale 21 marzo 1966, n. 102408, con il quale non veniva accolta la domanda del predetto impiegato, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità « poliartrite reumatica frequentemente riacutizzata e nevrite sciatica sinistra ».

(12684)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 13, foglio n. 261, è stato in parte dichiarato improponibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto dall'Impresa elettrica di Cusano Mutri avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1963, n. 1264, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa ricorrente, nonchè avverso il provvedimento ENEL di cui alla nota n. 1378 del 14 aprile 1963 di nomina dell'amministratore provvisorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 13, foglio n. 265, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto dalla ditta Ieronimo Michele di G. Battista avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1963, n. 1253, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica appartenente alla ditta ricorrente, nonchè avverso il provvedimento ENEL di cui alla nota n. 1380 del 14 novembre 1963 che nomina l'amministratore provvisorio.

(12746)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 13, foglio n. 259, è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto dalla Società Romana di Elettricità avverso la deliberazione dell'ENEL in data 17 aprile 1963, n. 32, relativa alla presa in consegna dei beni della Società ricorrente in conseguenza del trasferimento dell'impresa elettrica disposto con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1963, n. 220.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 13, foglio n. 260, è stato in parte dichiarato improponibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto dalla ditta F.lli Mascia avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1963, n. 1301, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica appartenente alla ditta ricorrente, nonchè avverso il provvedimento ENEL di cui alla nota n. 1359 del 14 novembre 1963 che nomina l'amministratore provvisorio.

(12747)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 13, foglio n. 263, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario prodotto dall'impresa elettrica Cusano Nicola & Figlio avverso il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1963, n. 1267, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa ricorrente, nonchè avverso il provvedimento ENEL, comunicato dall'ente stesso con nota n. 1379 del 14 novembre 1963 di nomina dell'amministratore provvisorio.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 13, foglio n. 262, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla Cooperativa Elettrica Legnaghese (C.E.L.) avverso la deliberazione dell'ENEL n. 963 in data 10 aprile 1964, concernente la restituzione dei beni non attinenti all'esercizio di attività elettriche.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti in data 15 novembre 1967, registro n. 13, foglio n. 258, è stato in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso straordinario proposto dalla Società Esercizi Appalti Manutenzioni S.E.A.M., con sede in Lecce, avverso il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1963, n. 1092, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica appartenente alla società ricorrente nonchè avverso il successivo provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio adottato dall'ente e di cui alla nota numero 5/996 del 13 settembre 1963.

(12748)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello stralcio definitivo del comprensorio n. 6 « Lagomaggio Colonnella » dal piano di zona del comune di Rimini.

Con decreto ministeriale in data 1° dicembre 1967, n. 1331, è stato approvato lo stralcio definitivo del comprensorio n. 6 « Lagomaggio Colonnella » dal piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Rimini approvato con decreto ministeriale 15 gennaio 1966, n. 1077.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati ai sensi dell'art. 8 ultimo comma della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12797)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini del « Collio Goriziano » o « Collio ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle denominazioni di origine « controllata » per i vini del « Collio goriziano » o « Collio » ha espresso parere favorevole al loro accoglimento proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'arti. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini del « Collio goriziano » o « Collio »

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata « Collio goriziano » o « Collio » è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione « Collio goriziano » o « Collio » senza altra qualificazione è riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Ribolla gialla . . .	dal 45 al 55%
Malvasia (Malvasia istriana) . . .	dal 20 al 30%
Tocai	dal 15 al 25%

Art. 3.

La denominazione « Collio goriziano » o « Collio » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Riesling italico	Sauvignon
Tocai	Traminer
Malvasia	Merlot
Pinot bianco	Cabernet franc
Pinot grigio	Pinot nero

è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

Il nome del vitigno deve essere indicato in etichetta al di sotto della denominazione d'origine e in caratteri inferiori di dimensioni di quelli usati per la denominazione d'origine stessa.

Art. 4.

Le uve devono essere prodotte nelle zone di produzione appresso indicate:

I zona.

Tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Cormons, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrare il confine di Stato. Segue tale confine sino al suo incontrarsi con il torrente Judrio, presso Mernico. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino all'incrocio di tale confine con la ferrovia Udine-Gorizia. Segue quindi — verso est — la ferrovia Gorizia-Udine fino al casello in prossimità del km. 25; qui attraversa la strada ferrata e imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara arrivando a Borgo di Sotto; prosegue quindi per Casa Cattarini Giovanni - Pradis di Cormons n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormons-Moraro presso quota 40 della Boatina.

Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa — verso est — per un tratto di 95 metri si arriva a quota 45 punto d'incontro con il torrente Versa.

Da quota 45 la delimitazione prosegue — verso nord — lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione.

II zona.

Tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar segue a nord la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48.

Da qui, verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per borgo Bearzat poi prende a sud la strada che attraversa borgo Bearzat e prosegue sino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo-borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino a borgo Zoppini, percorre poi la strada Statale n. 351 fino alle Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata di cui gli articoli 1, 2 e 3 devono essere quelle tradizionali della zone di produzione o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da escludere i vigneti di fondo valle e quelli delle pianure argillose.

Il sistema d'impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110/ha di vigneto in coltura specializzata A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 10% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65% per il vino « Collio goriziano » Traminer e al 70% per i restanti vini di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate, nell'interno delle zone di produzione delimitate nell'art. 4. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Art. 7.

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di:

gradi 10 per il vino « Collio goriziano » o « Collio »;

gradi 11 per i vini « Collio goriziano » Malvasia e « Collio goriziano » Merlot;

gradi 11,50 per i restanti vini.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 8.

I vini di cui agli articoli 1, 2 e 3 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Collio goriziano* » o « *Collio* »:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: neutro;
sapore: asciutto, leggermente frizzante, di corpo, armonico, giustamente tannico ed acido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11 gradi;
acidità totale: da 5 a 7,5 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 25 per mille;
ceneri: da 1,60 a 2,60 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Riesling italico*:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva 12,00°;
acidità totale: da 5 a 7,50 per mille;
estratto secco netto: da 19 a 24 per mille;
ceneri: da 1,50 a 2,35 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Tocai*:

colore: giallo citrino fino a giallo paglierino;
odore: vinoso, delicato e gradevole con profumo caratteristico;
sapore. asciutto, caldo, pieno, amarognolo che ricorda quello delle mandorle, delicato, armonico, leggermente molle;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00°;
acidità totale: da 4 a 6,50 per mille;
estratto secco netto: da 16 a 28 per mille;
ceneri: da 1,70 a 2,20 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Malvasia*:

colore: paglierino;
odore: speciale, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico, speciale;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50°;
acidità totale: da 4,50 a 7,50 per mille;
estratto secco netto: da 19 a 24 per mille;
ceneri: da 1,45 a 2,60 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Pinot bianco*:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva. 12,00°;
acidità totale: da 4,50 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 19 a 24 per mille;
ceneri: da 1,80 a 2,50 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Pinot grigio*:

colore: giallo dorato:
odore speciale caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,50°;
acidità totale: da 5 a 7,50 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 25 per mille;
ceneri: da 1,60 a 2,40 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Sauvignon*:

colore: giallo paglierino intenso;
odore delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, di corpo, fresco, armonico, speciale;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,50°;
acidità totale da 5 a 7,50 per mille;
estratto secco netto: da 22 a 28 per mille;
ceneri: da 1,30 a 2,40 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Traminer*:

colore: giallo paglierino carico;
odore: speciale, con aroma caratteristico;
sapore: aromatico, intenso, caratteristico pieno, robusto, di corpo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00°;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 19 a 24 per mille;
ceneri: da 1,50 a 2 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Merlot*:

colore: rosso rubino non molto intenso ma vivo con schiuma rossa;
odore: speciale erbaceo;
sapore: leggermente amarognolo ed erbaceo, sapido, di corpo, armonico;
gradazione alcoolica complessiva: 12,00°;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 26 per mille;
ceneri: da 1,60 a 2,80 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Cabernet franc*:

colore: rosso rubino vivo non eccessivamente intenso;
odore: erbaceo, speciale, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00°;
acidità totale: da 5 a 7,50 per mille;
estratto secco netto: da 22 a 26 per mille;
ceneri: da 2,05 a 2,60 per mille.

« *Collio goriziano* » o « *Collio* » *Pinot nero*:

colore: rosso rubino non molto intenso ma vivo;
odore: marcato e caratteristico, delicato;
sapore: un pò aromatico, gradevole, leggermente amarognolo, vellutato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,50°;
aciidtà totale: da 4,50 a 6,50 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 25 per mille;
ceneri: da 1,50 a 2,70 per mille.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alle denominazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti i vini di cui agli articoli 1, 2 e 3, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

Art. 10.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 10% il totale.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, oltre a quanto stabilito nel precedente comma, è ammesso:

a) nella vinificazione del vino « Collio goriziano » o « Collio » la presenza di uve di vitigni diversi dalla Ribolla gialla, dalla Malvasia istriana e dal Tocai, nella misura massima del 5% del totale;

b) nella vinificazione del vino « Collio goriziano » Tocai la presenza di uve Malvasia istriana e di Ribolla gialla fino ad un massimo del 10% del totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 11.

Per i vini di cui agli articoli 1, 2 e 3, che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troveranno confezionati nei recipienti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti sigillati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 per gli esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(12786)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 3 maggio 1967, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 24 gennaio 1967;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del membro di detta commissione dott. Francesco Saya, il quale si trova, per ragioni di salute, nella impossibilità di continuare ad assolvere le relative funzioni;

Vista la lettera del primo presidente della Corte suprema di cassazione in data 17 novembre 1967;

Decreta:

Il consigliere della Corte di cassazione dott. Francesco Mazzacane è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 24 gennaio 1967, in sostituzione del consigliere della Corte di cassazione dott. Francesco Saya.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1967

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1967
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 399

(12996)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di componenti della commissione giudicatrice per gli esami di procuratore legale presso la Corte di appello di L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo, col quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1967;

Letta la nota in data 25 ottobre 1967, n. 1004/19, con la quale il presidente della Corte d'appello di L'Aquila, nel partecipare il decesso dell'avv. Scarsella Gioacchino, componente effettivo di quella commissione, propone che il componente avv. Ugo Marinucci, supplente, sia nominato effettivo, e che l'avv. Arista Vincenzo, del foro di L'Aquila, sia nominato al posto del ridetto avv. Marinucci;

Poichè si ravvisano necessarie le dette sostituzioni;

Decreta:

1. — L'avv. Marinucci Ugo, del foro di L'Aquila, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di detta città, in sostituzione dell'avv. Scarsella Gioacchino;

2. — L'avv. Arista Vincenzo, del foro di L'Aquila, è nominato componente supplente della ridetta commissione, in sostituzione dell'avv. Marinunci Ugo.

Roma, addì 16 novembre 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1967
Registro n. 33 Grazia e giustizia, foglio n. 301

(12686)

Elevazione da dieci a ventiquattro dei posti del concorso a vice assistente sociale in prova di cui al decreto ministeriale 15 marzo 1967.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1967, registro n. 25, foglio n. 326, col quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di vice assistente sociale in prova nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena;

Accertato che nel ruolo predetto, oltre quelli messi a concorso, sono disponibili altri quattordici posti, resisi vacanti a seguito della cancellazione dal ruolo stesso (decreto ministeriale 20 ottobre 1967) di tredici funzionari nominati vice dirigente di servizio sociale della carriera direttiva e delle dimissioni (decreto ministeriale 20 aprile 1967) dell'assistente sociale Bruno Doriana nata Savino;

Considerata l'opportunità, per accertate esigenze di servizio, di mettere a concorso tutti i posti attualmente disponibili nel ruolo del personale di servizio sociale — carriera di concetto — elevando a ventiquattro il numero stabilito con il suindicato decreto ministeriale 15 marzo 1967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 15 marzo 1967 nella qualifica di vice assistente sociale in prova (ex coefficiente 202) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena sono elevati a ventiquattro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1967
Registro n. 32, foglio n. 239

(12421)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia.

Il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n 21 del 15 novembre 1967 ha pubblicato il decreto ministeriale 19 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre successivo, registro n. 26, foglio n. 351, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a nove posti di ufficiale subalterno nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1966 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1966.

(12503)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova della carriera esecutiva del personale degli uffici locali.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 25 agosto 1965, n. ULA/1201/27464, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1965, n. 311 e sul Bollettino straordinario delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, del 16 dicembre 1965, con il quale è stato bandito un concorso a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1967, n. ULA/A/1205/7388, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerato che i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di tremila;

Considerato che a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, occorre procedere alla integrazione della Commissione giudicatrice di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in Sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della Commissione originaria e di un segretario;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per esame a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, costituita con decreto ministeriale del 16 febbraio 1967, n. ULA/A/1205/7388, unico restando il presidente nella persona dell'ispettore generale Serio dott. Francesco Paolo, è integrata con i funzionari appresso indicati e suddivisa nelle seguenti Sottocommissioni:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Plaustro rag. Antonio, direttore di divisione;
De Bonis dott. proc. Rocco, direttore di divisione;
Barbatelli dott. Rodolfo, direttore di sezione;
Gasbarri dott. Ernesto, direttore di sezione.

Segretario:

Rivello dott. proc. Eduardo, consigliere di 1ª classe.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Liberatore dott. Salvatore, ispettore generale;
Lazzerini dott. Eduardo, direttore di divisione;
Bedendo dott. Giorgio, direttore di sezione;
Grande dott. Abramo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Raffaeli dott. Dario, consigliere di 1ª classe.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Tosco dott. Michele, ispettore generale;
Cappuccio dott. Ciro, direttore di divisione;
Serafini Fracassini dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Iascone dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Cao dott. Manfredo, consigliere di 1ª classe.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Fochesato dott. Fernando, ispettore generale;
Magnano dott. Tommaso, direttore di divisione;
Mangoni ing. Mario, direttore di sezione;
Musci dott. Pasquale, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Russo dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

5ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Ranno dott. Ugo, ispettore generale;
Canu dott. Giovanni Maria, direttore di divisione;
Scaduto dott. Simone, direttore di sezione;
Ascani dott.ssa Maria n. Soldano, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Rizzo dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe.

6ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cammarata dott. Aldo, direttore di divisione;
Trimarchi dott. Giuseppe, direttore di divisione;
Di Pasquale dott. Aldo, direttore di sezione;
Migliaccio dott. Cosimo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Bellavia dott.ssa Rosalia, consigliere di 1ª classe.

7ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cammarota dott. Ferdinando, ispettore generale;
Passaro dott. Aldo, direttore di divisione;
Muller dott.ssa Maria, direttore di sezione;
Sinisi dott. Nicolantonio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Cerbara dott. Attilio, consigliere di 1ª classe.

8ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Gizzi dott. Mario, ispettore generale;
Passaretti dott. Luca, direttore di divisione;
Bonsignore dott. Antonio, direttore di sezione;
Cito ing. Ruggero, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Pepe dott. Luigi, consigliere di 1ª classe.

9ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Codella dott. Angelo, ispettore generale;
Schillaci dott. Angelo, direttore di divisione;
Magagnini ing. Giovanfrancesco, direttore di sezione;
Asciutti dott. Nicola, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Russo dott. Leo, consigliere di 1ª classe.

10ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Preziosi dott. Antonio, ispettore generale;
Malanca dott. Mario, direttore di divisione;
Claudi arch. Giovanni Maria, direttore di sezione;
Paduano dott. Vittorio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Castellana dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

11ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Lo Curto dott. Giuseppe, direttore di divisione;
De Maio dott. Enrico, direttore di divisione;
Alabiso arch. Antonio, direttore di sezione;
Compierchio dott. Generoso, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

D'Antino dott. Mario, consigliere di 1ª classe.

12ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Filanti dott. Giuseppe, ispettore generale;
Longhi dott. Simonino, direttore di divisione;
Lollobrigida ing. Luigi, direttore di sezione;
Casatelli dott. Antonio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Di Francesco dott.ssa Vincenzina, consigliere di 1ª classe.

13ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Mazzullo dott. Luigi, direttore di divisione;
Belluzzi ing. Mario, direttore di divisione;
Merkel dott. Fernando, direttore di sezione;
Ciceri dott. Fausto, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Gori dott. Vittorio, consigliere di 2ª classe.

14ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Roberto dott. Antonio, ispettore generale;
Salustri dott. Ugo, direttore di divisione;
Natelli dott. Antonio, direttore di sezione;
Carbone dott. Vincenzo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Deiana dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe.

15ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Lombardi dott. Giuseppe, ispettore generale;
Zagari dott. Silvio, direttore di divisione;
Laudati dott.ssa Giulia, direttore di sezione;
Cirillo dott.ssa Concettina nata Capriglione, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Ciocca dott. Ferdinando, consigliere di 1ª classe.

16ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Di Cola dott. Agostino, ispettore generale;
Cicala dott. Stefano, direttore di divisione;
Bruno dott.ssa Margherita nata Schitovszky, direttore di sezione;
Marcellini dott. Marcellino, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Lo Conte dott. Alberto, consigliere di 1ª classe.

17ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Massai dott. Giorgio, ispettore generale;
Franco dott. Luigi, direttore di divisione;
Amabile dott. Bruno, direttore di sezione;
Canelli dott. Gennaro, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Vetta dott. Fedele, consigliere di 1ª classe.

18ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Coppola dott. Antonino, direttore di divisione;
Fabiani dott. Aldo, direttore di divisione;
Cordova dott. Eugenio, direttore di sezione;
De Rosa dott. Vito, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Calabria dott. Ruggero, consigliere di 2ª classe.

19ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Maltese dott. Antonio, direttore di divisione;
Bartolomei dott. Antonio, direttore di divisione;
Sansalone dott. Lorenzo, direttore di sezione;
Caputo dott. Mario Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

De Carli dott. Mario, consigliere di 2ª classe.

20ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Brighi dott. Domenico, direttore di divisione;
Falcitelli dott. Antonio, direttore di divisione;
Aiazzi dott.ssa Bruna n. Lisandrelli, direttore di sezione;
Chiurato dott. Fausto, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Cipolla dott. Flora, n. Armento, consigliere di 2ª classe.

21ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

D'Angelo ing. Giuseppe, ispettore generale;
Patera dott. Pasquale, direttore di divisione;
Cariello dott. Raffaele, direttore di sezione;
Ferretti dott. Massimo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Colombo dott. Paolo, consigliere di 2ª classe.

22ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Calabrese ing. Raffaele, ispettore generale;
Mariani dott. Domenico, direttore di divisione;
Barbagallo dott. Antonio, direttore di sezione;
Pepe dott. Antonio Sergio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Valenti dott. Giacomo, consigliere di 2ª classe.

23ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Alvino dott. Salvatore, direttore di divisione;
Recco dott. Espedito, direttore di divisione;
De Paola dott. Francesco, direttore di sezione;
Gentile dott. Vincenzo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Desiderio dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe.

24ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Palumbo dott. Emilio, direttore di divisione;
Perretta dott. Luigi, direttore di divisione;
Foppoli dott. Carlo, direttore di sezione;
Le Grottaglie dott. Domenico, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Bruno dott. Aldo, consigliere di 2ª classe.

25ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Pierangeli dott. Aldo, direttore di divisione;
Marcaccio dott. Guglielmo, direttore di divisione;
Giordano dott. Antonio, direttore di sezione;
Procacci dott. Cosmo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Ballo dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe.

26ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Insinna dott. Vincenzo, ispettore generale;
Arlotta dott. Carmelo, direttore di divisione;
Piermattei dott. Giorgio, direttore di sezione;
De Martino dott. Antonio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Fucci dott. Antonio, consigliere di 2ª classe.

27ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Pellegrini dott. Francesco, direttore di divisione;
Barberio dott. Vincenzo, direttore di divisione;
Fallarino dott. Manlio, direttore di sezione;
Rossi dott. Elpidio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Martini dott. Corrado, consigliere di 2ª classe.

28ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

D'Amore dott. Leonardo, direttore di divisione;
Polia dott. Ugo, direttore di divisione;
Bianchi dott. Remo, direttore di sezione;
Farulla dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Pica dott. Mario Renato, consigliere di 2ª classe.

29ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Alfieri dott. Armando, direttore di divisione;
Panella ing. Roberto, direttore di divisione;
Molinini dott. Domenico, direttore di sezione;
Travisi dott. Augusto, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Gigliotti dott. Giovanni, consigliere di 2ª classe.

30ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Della Pietra dott. Francesco, direttore di divisione;
Pepe dott. Vincenzo, direttore di divisione;
Castaldo dott. Renato, direttore di sezione;
Mattia dott. Rocco, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Scatola dott. Aldo, consigliere di 1ª classe.

31ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Ferrara dott. Francesco, direttore di divisione;
Raja dott. Ugo, direttore di divisione;
Fusaro dott. Alessandro, direttore di sezione;
Pallotto dott. Dino, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Lombardo dott. Luigi, consigliere di 2ª classe.

32ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Alberini dott. Alberto, direttore di divisione;
Ronga dott. Vincenzo, direttore di divisione;
Morru dott. Efisio, direttore di sezione;
D'Oliva dott. Stelio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Vecchi dott. Mario, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 31 luglio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1967
Registro n. 40, *foglio n.* 386

(11180)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 28 marzo 1967 e nel 3° Bollettino straordinario ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 29 marzo 1967, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso per esami a trentuno posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 novembre 1966, n. 1787, è costituita come segue:

Presidente:

de Roberto dott. Alberto, consigliere di Stato.

Membri:

Sesini prof. Ottorino, ordinario fuori ruolo di meccanica applicata alle macchine presso il Politecnico di Milano;
Stabilini prof. Luigi, ordinario di tecnica delle costruzioni presso il Politecnico di Milano;
Ciavoli Cortelli ing. Achille, ispettore generale;
Perusini ing. Renio, direttore di divisione.

Membro aggiunto:

Martini Haller prof.ssa Maria, titolare di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Segretario:

Ceccarini dott. Franco, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 29 agosto 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1967
Registro n. 45, *foglio n.* 016

(12431)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Autorizzazione al titolare di una borsa di pratica commerciale per il Perù a proseguire la pratica stessa negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1924, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 17 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'8 marzo 1967, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso sopra citato, formate a norma dell'art. 12 del cennato decreto 18 agosto 1965;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1967, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle borse di pratica commerciale a favore dei candidati idonei del concorso di cui sopra è cenno;

Considerato che il dott. Maurizio Raymo, titolare di una borsa di pratica commerciale per il Perù, con istanza del 29 luglio 1967, ha chiesto l'autorizzazione a continuare la pratica commerciale negli Stati Uniti d'America (Stato di New York), sede resasi vacante in seguito alla decadenza del dott. Ruggero Vasari dall'assegnazione della borsa di cui era titolare ai sensi del citato decreto ministeriale 21 aprile 1967, per non aver il medesimo raggiunto il Paese assegnatogli nei termini fissati;

Ritenuta l'opportunità di concedere tale autorizzazione a norma dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Decreta:

Il dott. Maurizio Raymo, assegnatario di una borsa di pratica commerciale per il Perù, ai sensi del decreto ministeriale 21 aprile 1967, citato nelle premesse, è autorizzato a proseguire, con le modalità indicate nel bando di concorso, la pratica stessa negli Stati Uniti d'America (Stato di New York).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(12649)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte, pratiche e grafiche per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativa ai posti disponibili al 1° ottobre 1965

Le prove scritte, grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1965, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1965, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, tranne che per la prova pratica prevista per un posto di filatore, che avrà luogo in Prato con inizio alle ore 8,30, nelle sedi e nei giorni indicati nella tabella annessa al decreto ministeriale 4 dicembre 1967 e che qui di seguito si trascrive:

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	SEDE DELLA PROVA
			ISTITUTI TECNICI AGRARI
Insegnanti:			
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	scritta	10 gennaio 1968	Istituto tecnico agrario « Garibaldi », via Ardeatina, 524
Economia ed estimo rurale	scritta	13 gennaio 1968	Istituto tecnico agrario « Garibaldi »
Viticoltura ed enologia	scritta	17 gennaio 1968	Istituto tecnico agrario « Garibaldi »
Giardinaggio	scritta	20 gennaio 1968	Istituto tecnico agrario « Garibaldi »
Insegnanti tecnico-pratici:			
Esercitazioni pratiche	pratica	23 gennaio 1968	Istituto tecnico agrario « Garibaldi »
			ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI
Insegnanti:			
Lingua e letteratura inglese	scritta	26 gennaio 1968	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro, 38
Lingua e letteratura tedesca	scritta	30 gennaio 1968	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Matematica e fisica	scritta	3 febbraio 1968	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Ragioneria e tecnica commerciale .	scritta	7 febbraio 1968	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Geografia generale ed economica . . .	scritta	13 febbraio 1968	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Costruzioni e disegno di costruzioni .	scritta o grafica	15 febbraio 1968	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Agronomia ed estimo	scritta	20 febbraio 1968	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Topografia	scritta	22 febbraio 1968	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Scienze naturali, geografia generale ed economica	scritta	27 febbraio 1968	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
			ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI
Insegnanti:			
Lingua e letteratura inglese	scritta	1° marzo 1968	Istituto tecnico industriale « Armellini », via Antiochia, 36
Matematica e fisica	scritta	5 marzo 1968	Istituto tecnico industriale « Armellini »
Chimica industriale e tintoria e laboratorio	scritta	8 marzo 1968	Istituto tecnico industriale « Armellini »
Insegnanti tecnico-pratici:			
Aggiustaggio	pratica	12 marzo 1968	Istituto tecnico industriale « Armellini »
Filatori	pratica	15 marzo 1968	Istituto tecnico industriale « T. Buzzi » di Prato, piazza Ciardi, 25
			ISTITUTI TECNICI NAUTICI
Insegnanti:			
Lingua e letteratura inglese	scritta	21 marzo 1968	Istituto tecnico nautico « M. Colonna », piazza S. Ambrogio, 4
Astronomia e navigazione	scritta	23 marzo 1968	Istituto tecnico nautico « M. Colonna »
Attrezzatura e manovra	scritta	26 marzo 1968	Istituto tecnico nautico « M. Colonna »

Roma, addì 4 dicembre 1967

p. Il Ministro: ELKAN

(12714)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica.

Nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 41 del 12 ottobre 1967, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 maggio 1967, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento degli strumenti ad arco, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1965.

(12380)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione della commissione esaminatrice per il concorso ad agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 1° luglio 1967, con il quale è stato indetto il concorso per la nomina a dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di n. 10 agenti di cambio presso la Borsa valori di Palermo indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1967, è composta come segue:

Presidente:

Dominici dott. Luigi, ispettore generale del Tesoro.

Membri:

Spatafora avv. Alfredo, presidente della deputazione della Borsa valori di Palermo;

De Simone dott. Giuseppe, presidente della commissione per il listino della Borsa valori di Palermo;

Agnello dott. Vincenzo, rappresentante della Camera di commercio di Palermo;

Filosto prof. Leone, libero docente incaricato di tecnica bancaria presso l'Università degli studi di Palermo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 311

(12505)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con il decreto ministeriale 12019 del 21 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 17 ottobre 1966, avranno luogo in Roma nei giorni 1, 2, 3 e 4 aprile 1968 alle ore 8 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

Il successivo giorno 5 avrà luogo la prova facoltativa di lingua tedesca presso i locali della biblioteca del Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana n. 2, con inizio alle ore 8,30.

(12379)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3337 dell'8 aprile 1967 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Salerno;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le designazioni di competenza del Ministero della sanità, della prefettura di Salerno, dell'ordine dei medici e del comune interessato;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Stellato dott. Agostino, direttore di sezione della prefettura di Salerno;

Angelillo prof. Bruno, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Napoli;

Condorelli prof. Luigi, direttore della clinica medica dell'Università di Roma;

Bellanti prof. Filippo, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Martelli prof. Tommaso, ufficiale sanitario del comune di Roma.

Segretario:

Primicerio dott. Bruno, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Salerno e del comune interessato.

Salerno, addì 16 novembre 1967

Il medico provinciale: GALLO

(12598)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2931 del 28 giugno 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1964;

Visti i propri decreti nn. 4851 del 1° febbraio 1967 e 2220 del 24 maggio 1967, con i quali si costituiva la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria degli idonei formulata dalla commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Egidio Giuseppe . . . . punti 64,602
2. Sirignano Cosimo . . . . » 63,990
3. Sarno Ennio . . . . » 62,208
4. Discepolo Michele . . . . » 58,280
5. Pascucci Federico . . . . » 57,671
6. Nargi Pasquale . . . . » 55,138
7. Lieto Bruno . . . . » 54,450
8. Pagliarulo Giuseppe . . . . . . » 54,415
9. Spinazzola Giuseppe Aldo . . . . . » 51,417
10. Peluso Benito » 51,133

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 28 novembre 1967

Il medico provinciale reggente: PASQUALUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Egidio Giuseppe: Altavilla Irpina;
2) Sirignano Cosimo: Forino;
3) Sarno Ennio: Tufo;
4) Discepolo Michele: Castelvetere sul Calore;
5) Pascucci Federico: Carife

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 28 novembre 1967

Il medico provinciale reggente: PASQUALUCCI

(12718)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3421 dell'11 maggio 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Bivona e Racalmuto;

Visto il proprio decreto n. 7731 del 7 dicembre 1964, modificato con decreto n. 7154 del 7 settembre 1967, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Falcone Angela . . . . . . punti 63,295 su 120
2. Sorce Filippa . . . . » 60,736 »
3. Morello Maria . . . . . . » 57,492 »
4. Baio Isabella . . . . » 56,009 »
5. Mangione Rosa . . . . . . » 55,000 »
6. Perrera Enrichetta . . . . . » 54,378 »
7. Ricottone Santa . . . . . . » 53,733 »
8. Allegro Giuseppa . . . . . . » 53,459 »
9. Zambito Vincenza . . . . . . » 51,816 »
10. Priolo Caterina . . . . . . » 49,344 »
11. Amoroso Teresa . . . . . . » 48,177 »
12. Lattuca Linda . . . . » 46,451 »
13. Sica Maria Teresa . . . . . . » 46,028 »
14. Alba Maria . . . . . . » 45,622 »
15. Areddia Domenica . . . . . . » 45,509 »
16. Colletti Rosa . . . . » 45,322 »
17. Costanza Pasqua . . . . . . » 45,217 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 30 novembre 1967

Il medico provinciale: TUMMINIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9783 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Bivona e Racalmuto;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta del comune a fianco di ciascun nominativo indicata:

1) Falcone Angela: Bivona, 2ª condotta;
2) Sorce Filippa: Racalmuto, 1ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 30 novembre 1967

Il medico provinciale: TUMMINIA

(12755)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.